

COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Per diritto all'oblio oncologico deve intendersi il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi previsti dalla Legge, compresi la stipulazione o il rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi.

*Se il Cliente è stato precedentemente affetto da **patologie oncologiche il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni**, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, **il Cliente stesso non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.***

Il termine suddetto è ridotto da dieci a cinque anni nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

In base a quanto previsto dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, per alcune patologie oncologiche sono previsti termini inferiori, indicati nella seguente Tabella:

PATOLOGIA ONCOLOGICA	CARATTERISTICHE	ANNI DALLA CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO ATTIVO
Colon retto	Stadio, qualsiasi età	1
Colon retto	Stadio II/III, >21 anni	7
Melanoma	>21 anni	6
Mammella	Stadio I/II, qualsiasi età	1
Utero, collo	>21 anni	6
Utero, corpo	Qualsiasi età	5
Testicolo	Qualsiasi età	1
Tiroide	Donne con diagnosi <55 anni	1
Linfomi di Hodgkin	Uomini con diagnosi <45 anni	5
Leucemie	Esclusi i tumori anaplastici	5

CERTIFICAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI AI FINI DELL'OBLIO ONCOLOGICO

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

EFFETTI DELL'OBLIO ONCOLOGICO PER LE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite dalla Compagnia non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.